

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2024/25
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SANTONI - PISA

Il giorno 06 del mese di marzo dell'anno 2025, alle ore 12:00, a seguito di regolare convocazione Prot. 1916/II-10 del 26/02/2025, si riuniscono presso l'ufficio di presidenza della sede centrale di Largo Marchesi, 12 la delegazione sindacale trattante dell'Istituto e il dirigente scolastico, rappresentante di parte pubblica, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, a.s. 2023/24.

VERIFICATO che l'ipotesi di Contratto Integrativo d'istituto, sottoscritta in data 11.02.2025, in base all'art. 8 comma 8 del CCNL 2019-2021, è stata trasmessa, con l'apposita relazione illustrativa del DS e tecnico finanziaria del DSGA, ai Revisori dei Conti, in data 15.02.2025, e pubblicata sul sito dell'istituto alla sezione <https://www.e-santoni.edu.it/bacheca-rsu/>

PRESO ATTO che l'Organo di Controllo ha espresso parere positivo in data 26/02/2025,

ai sensi del citato art. 8 comma 8 del CCNL 2019-2021, tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo dell'IIS SANTONI di Pisa per l'a.s. 2024/25, concernente tutte le materia delegate dall'art. 30 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/21, ad eccezione di quelle previste al DM 231/2024.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art.55 del D. Lgs 150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA e alla Relazione Illustrativa del DS, verrà inviato, entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e pubblicato sul sito della scuola e all'albo dell'Istituto.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'istituto viene sottoscritto tra:

Parte Pubblica Maurizio Berni (dirigente scolastico)

RSU Prof.ssa Chiara Dari
Prof.ssa Giulia Gazzetta
Prof.ssa Tiziana Ghelardini
Prof. Mario Pilo

Terminali associativi

Rappresentanti territoriali dei sindacati di comparto

Alle ore 12:30 la seduta viene tolta. (seguono l'articolato del contratto integrativo e i relativi allegati)

IPOSTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
A.S. 2024/25

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 11 febbraio dell'anno 2025, alle ore 14:00, nell'ufficio di presidenza viene proposta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Santoni" di Pisa, relativo, per l'a.s. 2024/25, alla parte normativa, e alla parte economica limitatamente alle risorse del MOF e a quelle dei PCTO finalizzate alla retribuzione del personale. Gli accordi relativi alla retribuzione delle funzioni di cui all'art. 3 comma 2 del DM 231/2024 sono oggetto di una separata e specifica sessione negoziale. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico pro-tempore prof. Maurizio Berni

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Chiara Dari
Prof.ssa Giulia Gazzetta
Prof.ssa Tiziana Ghelardini
Prof. Mario Pilo

Terminali associativi

Rappresentanti territoriali dei sindacati di comparto

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto integrativo ha durata triennale, fatte salve le necessarie integrazioni annuali, e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art. 30 comma 3 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Il presente contratto pertanto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2024/2025 per la parte economica e per il triennio 2024/2027 per la parte normativa.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno scolastico di riferimento, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme generali o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti (CCNL 2019-21, art.4 cc.3-4):
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno o, se ciò non è possibile, tra tutti i lavoratori e le lavoratrici, le/i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i nominativi al Dirigente. I rappresentanti rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, e provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione e con chiarezza le materie da trattare.
4. In situazioni di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti. Alle convocazioni deve essere allegato tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare circa le materie da trattare.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2);
 - d. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti (art. 30 c. 10 lett. b3).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
- i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30 c. 4 lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c. 4 lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui all'art. 3 comma 2 del DM 231/2024 (art. 30 c. 4 lett. c11);
 - il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste (art. 30 c. 5).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni dell'art. 30 comma 9 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività e diritti sindacali

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio albo sindacale, anche in formato elettronico. Le RSU possono richiedere che venga inviato al personale un avviso di avvenuta pubblicazione di documenti all'albo.
2. Alle RSU è assegnata la casella dedicata rsu@e-santoni.org che è abilitata a diffondere messaggi e informative alle mailing list docenti@e-santoni.org e ata@e-santoni.org.
3. Pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro non abbisognano di alcun visto preventivo da parte del dirigente scolastico.
4. Ogni documento affisso all'albo cartaceo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
5. La RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie possono richiedere, per le loro riunioni, l'utilizzazione dei locali della scuola.
6. Il Dirigente scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno e garantisce alla RSU l'uso di dispositivi della scuola e della rete.
7. Ai sensi dell'art.4 del CCNQ 17 ottobre 2013, i permessi sindacali spettanti alle RSU sono pari a 25'30" per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come specificato nell'articolo 10.
8. I componenti la RSU hanno diritto, fatto salvo lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso di telefono, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet, e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La comunicazione di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella comunicazione di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. Ricevuta la comunicazione, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'Istituto. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 48 ore di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. Tale adesione è irrevocabile e può essere espressa tramite un modulo online oltre alla consueta modalità cartacea. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Le assemblee per il personale docente devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche. Il DS sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Vengono detratte dal monte ore individuale le ore effettive ed effettivamente coincidenti con l'orario di servizio. Non possono svolgersi assemblee in ore coincidenti con gli scrutini finali e gli esami.
6. Per le assemblee territoriali, si rimanda al vigente CCDD sulle Relazioni sindacali in merito alla loro effettiva durata, comprensiva dei tempi di spostamento.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione completa delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del ricevimento al pubblico, per cui per la sede di Largo Marchesi sarà assicurata di norma la presenza di n. 1 unità di personale ausiliario per piano, se occupato, per un totale di tre unità al massimo, e in caso di motivata necessità per scadenze indifferibili n. 1 unità di personale amministrativo; per la sede di via Possenti n. 1 collaboratore scolastico per piano, se occupato. A tal fine il DSGA individuerà i servizi essenziali indifferibili e designerà il relativo personale tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti delle RSU

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'anno scolastico 2024/2025, tenuto conto che in organico di diritto ci sono n. 116 docenti e n. 29 ATA, il calcolo ammonta a 61 ore, 37 minuti e 30 secondi.
2. I componenti la RSU hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del loro mandato.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di particolare urgenza.

4. I componenti della RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, congressi e convegni di natura sindacale, pari ad un massimo di otto giorni l'anno. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente scolastico.

Art. 11 – Referendum e diritto di sciopero (L.146/1990)

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutto il Personale della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
3. Ai sensi del vigente CCNL Istruzione e Ricerca i contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
4. Per quanto riguarda il contingentamento di cui alla legge 146/90 sui servizi minimi, si rimanda al Protocollo d'Intesa con le OOSS territoriali stipulato ai sensi dell'accordo nazionale 02/12/2020, e pubblicato sulla bacheca sindacale del sito dell'Istituto.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, qualora non vi siano docenti a disposizione o che debbano recuperare dei permessi orari.
2. La disponibilità può essere indicata nel quadro orario settimanale.
3. Nell'attribuzione delle ore eccedenti si rispetta il criterio della rotazione, tra coloro che hanno dato la disponibilità ai sensi del comma 1, partendo da un insegnante della classe e in subordine uno della materia del docente assente.

Art. 13 – Collaborazioni plurime

1. L'Istituzione scolastica può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006/2009, per progetti deliberati dai competenti organi collegiali. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico, se non diversamente stabilito dalla tipologia di progetto.
2. Per particolari attività il DS - sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi a disposizione dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il DS può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il DS tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. efficienza ed efficacia del servizio
 - b. competenze professionali specifiche maturate
 - c. risultati raggiunti precedentemente nello stesso incarico o in incarichi simili
 - d. disponibilità dichiarata (in presenza di competenze specifiche)
3. Il DS può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Le ore eccedenti all'orario di servizio possono essere effettuate solo per motivate esigenze di servizio su proposta del DSGA previa autorizzazione del DS; saranno effettuate in caso di riunioni o altre attività inerenti al PTOF. Le ore eccedenti sono compensate entro la disponibilità finanziaria stabilita in contrattazione; le eventuali ore eccedenti potranno essere cumulate e, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con giornate di recupero, da usufruire in periodi di sospensione dell'attività didattica.

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi
2. Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro sarà adottata la turnazione qualora l'orario ordinario non dovesse assicurare l'efficienza del servizio.
3. La turnazione dovrà coinvolgere tutto il personale di ogni singolo profilo, fatti salvi i diritti delle categorie protette.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 14.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.
2. Le circolari sono pubblicate anche in un'apposita bacheca elettronica, alla pagina http://www.e-santoni.org/circolari_24-25/circolari.php.

3. L'amministrazione non risponde di comunicazioni non lette per cause indipendenti (filtri antispam, ecc.).
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
5. Per l'informativa riguardante concorsi, progetti e iniziative di formazione di provenienza istituzionale è attiva una casella di posta dedicata bacheca@e-santoni.org, con accesso a tutto il personale, per la consultazione.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato, che può avvenire anche in forma di autoformazione con l'intervento del team di supporto digitale.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUARTO – MODALITA' DI FRUIZIONE DI FERIE E PERMESSI

Art. 18 – Ferie e permessi per motivi personali o familiari; permessi brevi

1. Fatto salvo quanto previsto in merito dall'art. 13, dall'art. 15 e dall'art. 16 del CCNL 29.11.2007, le parti concordano le modalità di fruizione delle ferie e dei permessi descritte nel presente articolo.
2. La richiesta per usufruire di giorni di ferie durante i periodi di attività didattica da parte del personale docente deve essere presentata al dirigente scolastico almeno 3 giorni prima. I giorni di ferie sono attribuiti dal DS in ottemperanza di quanto indicato nel comma 9 dell'art. 13 del CCNL 29.11.2007. Vale il silenzio assenso. La fruibilità dei 6 giorni di ferie di cui al comma 2 è consentita a condizione che le ore del/della docente in servizio possano essere coperte da ore concordate dallo/a stesso/a con colleghi/e disponibili a sostituirlo/a al di fuori del proprio orario di servizio, senza oneri per l'amministrazione.
3. Il DS può respingere la richiesta di ferie solo per esigenze di servizio che devono essere motivate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/90).
4. Tutti gli altri permessi, ovvero i permessi per motivi personali o familiari, documentati o autocertificati, regolamentati dall'art. 15 del CCNL 29.11.2007, quelli regolati da disposizioni di legge (es. permessi di cui alla legge 104/92) nonché i permessi brevi di cui all'art. 16, devono essere richiesti almeno 3 giorni prima della fruizione, salvo le diverse disposizioni derivanti da norme di legge. In caso di urgenza indifferibile, occorre specificare nella richiesta il motivo della indifferibilità.
5. La fruizione dei sei giorni di ferie come giorni di permesso per motivi personali (art. 13 comma 9 del CCNL 29.11.2007) è condizionata alla comunicazione esplicita dei motivi stessi, con lo stesso preavviso; la comunicazione può essere fatta tramite Argo (voce da richiedere "Ferie", specificando nelle note che si tratta di un permesso per motivi personali, con una breve motivazione) oppure, se

in forma riservata, direttamente al dirigente scolastico.

6. Il contratto nazionale vigente prevede che le ore di permesso breve richieste vengano recuperate entro due mesi dalla richiesta. Per il recupero è previsto un preavviso di due giorni. E' fatta sempre salva la possibilità che la richiesta avvenga con un preavviso minore, per tutti i casi improvvisi e urgenti; in questo caso la richiesta è rifiutabile. Se il/la docente non accetta la proposta di recupero presentata con preavviso, reiteratamente nell'arco dei due mesi utili al recupero, le ore fruito e non recuperate sono detratte dallo stipendio.

7. E' possibile fruire di permessi brevi dalle attività funzionali all'insegnamento fino a 4 ore per ogni permesso, a prescindere dalle condizioni previste dall'art. 16 comma 1 del CCNL 2006/09 ("durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio"), anche in caso di giorno libero da lezioni. A norma dell'art. 16 comma 1 del CCNL 2006/09, i permessi brevi sono attribuiti "Compatibilmente con le esigenze di servizio"; la tempestività della richiesta favorisce il verificarsi delle condizioni di fruibilità.

8. Nel caso di fruizione di permesso in ore di attività funzionali all'insegnamento, l'eventuale recupero si effettua all'interno della stessa tipologia di attività e non in attività di insegnamento, fermo restando il limite massimo delle ore annue per tutti i permessi brevi previste dall'art. 16 comma 2 del CCNL 2006/09 ("per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento").

9. Per le ferie del periodo estivo del personale ATA l'amministrazione formula un piano tale da garantire il funzionamento minimo dell'istituto. Il piano ferie estivo deve essere pubblicato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di ferie.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Risorse

1. Le risorse disponibili per la retribuzione accessoria sono costituite da:
 - a. quanto riportato nel successivo articolo 20
 - b. eventuali residui del Fondo d'Istituto non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - c. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

Art. 20 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a (lordo dipendente):
 - a. Fondo delle Istituzioni scolastiche: **€ 70.800,62;**
 - b. Funzioni strumentali al PTOF: **€ 4.715,13;**
 - c. Incarichi specifici del personale ATA: **€ 3.717,44;**

- d. Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: **€ 3.290,19**;
- e. Attività complementari scienze motorie **€ 2.755,63**;
- f. Valorizzazione personale scolastico (ex "bonus") **€ 14.093,23**;
- g. Residui anno scolastico precedente **€ 30.546,89**

Art. 21 – Fondi destinati ai PCTO

Le quote destinate a retribuire il personale Docente e ATA che effettua prestazioni aggiuntive nei PCTO fanno parte del finanziamento finalizzato a questa attività nel suo complesso. In analogia alle scelte effettuate gli scorsi aa.ss., verranno retribuite le seguenti funzioni, con il numero massimo di ore a fianco indicate, previa rendicontazione (per i docenti, si tratta di ore di attività diverse dall'insegnamento, retribuite **€ 19,25**)

tipo attività	n. max ore riconosciute	tipologia personale
progettazione	10	docente
coordinamento	10	docente
amministrazione rendicontazione	40	assistenti amm.vi
scuola aperta, supporto amm.ne	20	collaboratori scolastici
uso laboratori	30	assistenti tecnici
gestione piattaforma ASL del ministero	60	docente
referenti PCTO di indirizzo	100	docenti (max 20 h per indirizzo)
sorveglianza corsi sulla sicurezza indirizzi CAT e GAT presso Scuola Edile ¹	30	docenti (max 10 per classe)
tutoring	697	n. 24 classi triennio
particolari attività di accompagnamento e monitoraggio del PCTO previste dai PEI di studenti con disabilità	150	n. 8 docenti di sostegno

Ad ogni singolo tutor PCTO sono assegnate n. 10 ore + 1h per ogni alunno iscritto alla classe; a ogni singolo tutor PCTO di studenti con disabilità sono assegnate n. 10 ore per ogni studente.

¹ per ore eccedenti l'orario di servizio

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS; RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI e INCARICHI SPECIFICI

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. La retribuzione accessoria è finalizzata dalla legge all'obiettivo del conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici e può essere erogata solo per prestazioni effettivamente rese.
2. Sono retribuibili le attività prestate oltre l'orario obbligatorio, oppure oltre i normali impegni anche se nell'orario obbligatorio purché esse siano state assegnate dal Dirigente e siano volte al miglioramento dell'erogazione del servizio all'utenza. Le attività vengono retribuite previo controllo dell'effettivo ed efficace svolgimento dei compiti attribuiti ed elencati nel mansionario dell'incarico attribuito. I compensi stabiliti dalla presente contrattazione saranno commisurati all'effettiva presenza in servizio.
3. Sono attività di docenza tutte quelle direttamente rivolte all'insegnamento attivo di contenuti disciplinari o interdisciplinari/trasversali a gruppi di studenti e studentesse (es. percorsi di recupero o potenziamento, laboratori, simulazioni delle prove di esame al di fuori del proprio orario di lezione, ecc.)
4. Sono di non docenza tutte le altre attività funzionali all'insegnamento, comprese quelle di supervisione della partecipazione attiva di alunni e alunne a progetti (es. orientamento fuori dal proprio orario di lezione, presenza di docenti a esposizioni di studenti e studentesse al pubblico)

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Il budget disponibile per l'a.s. 2024/2025 è specificato nell'art. 20. Da esso vanno detratte voci dell'area comune, per complessivi **€ 14.565,50**, di cui l'indennità di Direzione del DSGA pari a **€ 5.827,50**, un accantonamento di **€ 838,00** per la sostituzione del DSGA, e gli altri **€ 7.300** per lo staff (di cui € 3.800 per i due collaboratori ex art. 25 D.Lgs. 165/01 e i restanti € 3.500 per lo staff allargato di cui all'art. 1 comma 83 della legge 107/2015), e **€ 600,00** per la gestione interna della sicurezza.

Sono assegnati per le attività del personale docente l'80% delle risorse e per le attività del personale ATA il 20% delle risorse.

L'eventuale residuo confluisce nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, nonché l'indennità di sostituzione del DSGA nel caso in cui non pervengano alla scuola fondi specifici. In particolare nel caso di residui sui corsi di recupero, si raccomanda la stessa finalizzazione per l'a.s.

2025/26.

Le tabelle allegate Calcolo FIS 2024/2025 (Allegato 1), progetti 2024/25 (Allegato 2), FIS ATA 2024/25 (Allegato 3) costituiscono parte integrante di questo contratto. In particolare all'interno della somma di € 3.024,36 per straordinari del personale ATA, sono compresi € 2.000,00 per compensi ai collaboratori scolastici per le pulizie straordinarie in seguito all'occupazione dell'istituto.

Art. 24 – Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il compenso accessorio. La finalità fondamentale dell'assegnazione degli incarichi al personale è il buon funzionamento dell'Istituto.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Nella lettera di incarico vengono indicati i risultati attesi e gli eventuali indicatori.

Art. 25 – Funzioni Strumentali

1. Il compenso viene erogato in base allo specifico finanziamento da parte del MIUR che per l'anno scolastico 2024/25 ammonta a **€ 4.715,13**.
2. Sono state individuate le seguenti aree in sede di elaborazione del PTOF da retribuire con la predetta somma, con la seguente distribuzione:

PCTO	Sostegno	Ed. salute	Orientamento	PTOF e supporto docente	AREA
2	1	2	2	2	n. incaricati
€ 943,03	€ 943,03	€ 943,03	€ 943,03	€ 943,03	Compenso per area

3. Il finanziamento è stato ripartito tenendo conto anche del numero di incaricati.
4. Oltre alle suddette aree, anche nel presente a.s. i competenti OOCC hanno deliberato la seguente ulteriore area: "Supporto didattico agli studenti e alle studentesse", da retribuire sul FIS per la cifra di € 943,03 da suddividersi tra due persone.

Art. 26 – Attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

2. Tutti i compensi aggiuntivi sono retribuiti in proporzione ai giorni di effettivo servizio svolto durante le attività didattiche e al tipo di incarico: PART-TIME, TI, TD.
3. Al personale delle Aree A e B cui sia attribuita la seconda posizione economica, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti:
 - per l'Area A, relativa ai collaboratori scolastici è prevista l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso;
 - per l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e, in particolare, per gli Assistenti Amministrativi il percorso di valorizzazione è volto allo sviluppo delle competenze relative alla gestione dei processi amministrativi e contabili, nonché alla sostituzione del DSGA; mentre per gli Assistenti Tecnici il percorso di valorizzazione è volto all'organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori, alla gestione dei beni dell'istituzione scolastica, al supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti dal PTOF, al supporto tecnico e organizzativo per la didattica a distanza.
4. Al personale che consegue la posizione economica non possono essere attribuiti ulteriori incarichi specifici ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03.
5. Per la sostituzione dei colleghi assenti il compenso è composto di due parti: una fissa e una parte variabile in base al numero di assenze; superando 30 gg di assenza il compenso si azzerava, non si considerano assenze quelle di Natale, Pasqua, ponti e le giornate di sciopero.

Art. 27 – Prestazioni aggiuntive a carico del fondo dell'istituzione scolastica

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza, le seguenti:
 - a. Attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica
 - b. Attività necessarie a garantire l'ordinato funzionamento del servizio scolastico
 - c. Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione del servizio

Art. 28 – Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il DS stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il DS conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:
 - a. efficienza ed efficacia del servizio
 - b. competenze professionali specifiche maturate
 - c. disponibilità dichiarata (in presenza di competenze specifiche)
 - d. risultati raggiunti precedentemente nello stesso incarico o in incarichi simili
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a € 3.717,44 e sono destinate come da tabella FIS ATA.

Art. 29 – Limite delle misure unitarie dei compensi del FIS

1. In applicazione dell'art. 88 comma 1, ultimo alinea *“Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione”*, e al fine di favorire una partecipazione diffusa alle attività funzionali al PTOF, vengono introdotti tetti agli emolumenti aggiuntivi provenienti dal FIS, nella misura massima di € 5.500 annui lordo dipendente.

Art. 30 – Termini e modalità di pagamento

1. I compensi a carico del Fondo di Istituto sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività, salvo non disponibilità di cassa. Per attivare il procedimento di liquidazione l'interessato presenterà quanto richiesto con le modalità previste dalla lettera di incarico entro la scadenza improrogabilmente stabilita dall'ufficio. Decorsi trenta giorni dal termine indicato per la liquidazione dei compensi la RSU si riserva di attivare le procedure ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici.
2. Ogni dipendente riceve dalla segreteria amministrativa una scheda analitica sulle voci relative ai compensi percepiti.

Art. 31 - Compensi su Fondi Europei

1. L'attribuzione di fondi europei (PNRR e PON) finalizzati alla retribuzione del personale costituiscono una occasione di articolazione della funzione docente nella dimensione organizzativa, progettuale e didattica, nonché di valorizzazione del personale ATA nello svolgimento delle funzioni tecniche, amministrative e ausiliarie necessarie alla progettazione e realizzazione delle azioni previste.
2. La valorizzazione del personale interno coinvolto nelle azioni previste dai progetti europei, oltre che derivante in modo naturale dall'applicazione puntuale di disposizioni di legge (in part. l'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 165/2001) costituisce un preciso indirizzo politico dell'istituzione, in applicazione del dettato costituzionale relativo alla tutela del lavoro e alla cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici (art. 35 Cost.).
3. La trasparenza sulle entrate è garantita dalla documentazione resa disponibile a tutto il personale nelle cartelle contenenti i materiali relativi ai punti all'OdG degli OOCC; l'amministrazione è tuttavia disponibile a fornire ogni eventuale ulteriore informazione richiesta dalla delegazione trattante.
4. La trasparenza sui compensi relativi al personale (sia quello interno, che ha priorità, sia quello esterno) è garantita dai bandi pubblici pubblicati all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito.
5. La misura unitaria (oraria) dei compensi minima è quella prevista dal CCNL per le diverse figure professionali; la misura massima è quella definita a livello ministeriale dai singoli progetti. Compatibilmente con le risorse disponibili in relazione ai progetti attivati, si cercherà di ottimizzare il livello della retribuzione all'interno della fascia di riferimento.

CAPO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Nel presente a.s. possono essere individuati fino a tre RRLSS, in quanto è stato superato il numero complessivo di 200 dipendenti.
2. I RRLSS sono designati dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile.
3. Ai RRLSS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione del personale dell'istituto.
4. Ai RRLSS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
5. I RRLSS possono accedere liberamente a tutti i locali della scuola per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito, sentiti anche i lavoratori.
6. I RRLSS godono dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 06/09 all'art. 73 comma 2 lett. g) e dalle norme successive, ai quali si rimanda, con obbligo di preventiva comunicazione con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di particolare urgenza.
7. Con comunicazione avvenuta in sede di riunione del 03/10/2022, la RSU ha designato, fino a nuova comunicazione, n. 2 RRLSS, nelle persone dei Proff. Alberto Fonti e Mario Pilo; il DS ha comunicato i nominativi al Personale con presa d'atto prot. 7230/II-10 del 04/10/2022.

Art. 33 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale scolastico e sono appositamente formati attraverso specifici corsi, ai sensi degli articoli 18, 20, 43 del D. Lgs. 81/2008.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

CAPO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il DS può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa non coperti dalla relativa disponibilità.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Natura della retribuzione accessoria

1. Il compenso per le prestazioni accessorie viene erogato sulla base del raggiungimento dei risultati attesi presenti nel mansionario assegnato a ciascun incaricato.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
3. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Per quanto riguarda l'attuazione del lavoro agile, non essendovi oneri a carico del FIS, si rimanda la parte normativa a una successiva sequenza contrattuale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Per quel che riguarda i compensi relativi al DM 231/2024 (tutor e orientatore), che sono oggetto di contrattazione, si rimanda al verbale di non sottoscrizione del 17/01/2025, pubblicato sul sito della scuola alla sezione "BACHECA RSU".

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico pro-tempore prof. Maurizio Berni

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Chiara Dari
Prof.ssa Giulia Gazzetta
Prof.ssa Tiziana Ghelardini
Prof. Mario Pilo

Terminali associativi

Rappresentanti territoriali dei sindacati di comparto